


Ordine Regionale Assistenti Sociali

Da: Giovanni Morano <g.morano@cnoas.it>
Inviato: mercoledì 25 maggio 2016 10:28
A: info@orasabruzzo.it; ordassist@tiscali.it; info@ordascalabria.it;
info@assistentisocialiodc.it; segreteria@oaser.it; ordinefvg@virgilio.it;
oaslazio@oaslazio.it; info@oasliguria.net; info@ordineaslombardia.it;
info@ordias.marche.it; info@oasmolise.it; segreteria@oaspiemonte.org;
amministrazione@croaspuglia.it; oasrsardegna@tiscali.it;
as.ordinesicilia@gmail.com; segreteria@oastoscana.it; segreteria@ordineastaa.it;
info@oasumbria.it; oasvda@gmail.com; info@ordiasveneto.it
Cc: anna.acchetta@cnoas.it; mariarosaria.astarita@cnoas.it; vicepresidente@cnoas.it;
federico.basigli@cnoas.it; cristiana.dante@cnoas.it; giuseppe.derobertis@cnoas.it;
presidente@cnoas.it; angela.malvaso@cnoas.it; tesoriere@cnoas.it;
claudio.pedrelli@cnoas.it; francesco.poli@cnoas.it; valentina.raimondo@cnoas.it;
segretario@cnoas.it; miriam.totis@cnoas.it; tobias.voltan@cnoas.it
Oggetto: efficacia sentenza Tar Lazio 5631/2014
Allegati: efficacia sentenza Tar.pdf; efficacia sentenza Tar.pdf

Vi trasmetto la nota prot. 2098 con l'allegato documento pervenuto dal Ministero della Giustizia. Cordialità

Dott. Giovanni MORANO
Direttore Consiglio Nazionale
Ordine Assistenti Sociali
Via del Viminale n. 43/B
00184 ROMA





**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Il Presidente

Roma, 25 maggio 2016

Prot. 2098/16

tramite posta elettronica

Ai Presidenti dei Consigli regionali
dell'Ordine degli Assistenti sociali

Ai Presidenti dei Consigli territoriali
di Disciplina degli Assistenti sociali

e p.c. Ai Consiglieri regionali dell'Ordine
loro sedi


OGGETTO: efficacia sentenza Tar Lazio n. 5631/2014.

Cari Presidenti,

è pervenuta la nota dal Ministero della Giustizia n. 97424 del 24 u.s., con cui vengono sciolti i nodi relativi all'applicabilità della sentenza Tar Lazio in oggetto e che Vi trasmetto in allegato.

Dal contenuto della stessa si rileva che tutti i passaggi dalla sez. B alla sez. A, per effetto della precitata sentenza, devono avere decorrenza 1° settembre 2001 (data di entrata in vigore del DPR 328/01). In tal senso siete invitati ad adottare i relativi provvedimenti deliberativi e ad aggiornare l'albo, dandone conferma a questo Consiglio nazionale. Nel procedere a tale aggiornamento, occorrerà verificare e modificare le posizioni ricoperte da colleghi che rivestano cariche per effetto dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

Il Ministero ha altresì evaso la richiesta che era stata formulata da questo Consiglio in merito alla composizione dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli territoriali di Disciplina. Com'è facilmente intuibile, dall'applicazione del combinato disposto del comma 11 dell'art. 8 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e del comma 4 dell'art. 9 del d.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, i Consigli territoriali di disciplina nei quali non sia stato possibile formare un Collegio con tre iscritti alla sez. B, ma sia presente anche un solo componente iscritto alla sez. B, può legittimamente adottare i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti alla sez. B, mentre, in totale assenza di componenti appartenenti alla sez. B, si rende necessario trasferire i procedimenti al Consiglio territoriale di disciplina territorialmente più vicino. Solo nell'estrema ipotesi in cui anche il Consiglio



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Il Presidente

viciniore risulti senza componenti iscritti alla sez. B, i procedimenti disciplinari potranno essere decisi da un Collegio di disciplina i cui componenti appartengano tutti alla sez. A. Si suggerisce di inserire nei provvedimenti deliberativi che riguardano tali fattispecie, i richiami normativi succitati ed il parere espresso dal Ministero della Giustizia.

Nella certezza che provvederete con ogni tempestività a dare esecuzione alle indicazioni impartite dal Ministero ed a tenerne debitamente informato questo Consiglio nazionale, mi è gradito porgerVi i migliori saluti



Gianmario Gazzi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Ufficio II

(Affari professionali)



Al Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali

consigionazionale@cnoas.postecert.it

OGGETTO: effetti della sentenza n. 5631/2014 del TAR Lazio. Vs rif. nota prot. 1778/16 datata 4 maggio 2016 (prot. m_dg.DAG.11/05/2016.0085775.E).

Come noto, il TAR Lazio con la sentenza menzionata in oggetto ha disposto l'annullamento dell'art. 24 del d.P.R. n. 328/2001, con conseguente trasferimento di un consistente numero di professionisti dalla sezione B alla sezione A dell'albo professionale.

Attesa la necessità di determinare correttamente l'anzianità di iscrizione dei professionisti e di impartire le opportune indicazioni ai Consigli regionali dell'Ordine, codesto Consiglio nazionale chiede in primo luogo di sapere se detta sentenza produca effetti *ex nunc* ovvero *ex tunc*.

Trattandosi di sentenza che ha disposto l'annullamento della norma impugnata, si deve ritenere che i suoi effetti retroagiscano e che quindi operino *ex tunc*, come in ogni ipotesi di invalidazione. La disposizione dichiarata illegittima non ha pertanto prodotto effetti giuridici e la sua efficacia è cancellata fin dall'origine.

Per quanto attiene, invece, agli effetti di tale sentenza sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di disciplina – atteso che in numerosi casi essi risultano, per

effetto della stessa, attualmente composti da membri iscritti unicamente alla sezione A – si deve ritenere che la predetta decisione non impedisca in concreto l'esercizio della funzione disciplinare: nel caso di specie, infatti, trova applicazione il disposto del comma 4 dell'art. 9 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, secondo il quale *“in mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alle sezioni B degli albi, giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A”*.

Tale norma, originariamente riferita ai Consigli dell'Ordine, si deve ritenere applicabile anche ai Consigli di disciplina in forza del disposto dell'art. 8, comma 11, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, a norma del quale *“Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”*.

Si prega di curare ampia diffusione delle presenti indicazioni presso i Consigli regionali dell'Ordine e presso i Consigli di disciplina interessati, comunicando a questa Direzione generale l'adozione di ogni atto amministrativo consequenziale.

Il Direttore generale

Michele Forziati
